



## VERBALE N. 22 DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### Giuramento avvocati

(omissis)

### Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa dell'Emerito Presidente Avv. Carlo Martuccelli avvenuta questa notte. Riferisce che l'Illustre Collega è stato già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma per due bienni consecutivi (anni 1980/1981 e 1982/1983), nonché ha assunto la carica di Presidente dell'Ordine per due mandati (anni 1986/1987 e 1988/1989).

Il Presidente Emerito Martuccelli è stato iscritto all'Albo custodito da questo Consiglio per oltre cinquanta anni (dal 16 maggio 1963) ed è stato da sempre un punto di riferimento dell'Avvocatura romana.

Il Presidente Galletti ed il Consiglio tutto in piedi osservano un minuto di silenzio per commemorare il Presidente Emerito Martuccelli e si uniscono in un fraterno abbraccio al dolore del figlio e Collega (omissis), della figlia (omissis) e alla Famiglia del Compianto Collega, porgendo le più sentite condoglianze.

Il Consiglio delibera di dedicare una toga d'onore al Presidente Emerito Carlo Martuccelli in occasione della prossima cerimonia solenne per celebrare i colleghi con 50, 60 e 70 anni di anzianità professionale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa, dopo una lunga malattia, della giovane Collega Avv. Daniela Spanò. La Collega lascia alla cura del padre, Avv. (omissis), i due figli minori (omissis).

Il Consiglio si associa al cordoglio per la scomparsa della giovane Collega Daniela Spanò e porge le più sentite condoglianze alla Famiglia.

- Il Presidente Galletti comunica il decesso del Collega Domenico Affenita, avvenuto in data odierna, Avvocato insigne molto conosciuto e amato dall'Avvocatura romana, Componente dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio si stringe al dolore della Famiglia e porge le condoglianze per la perdita del Compianto Collega Domenico Affenita.

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Conti comunicano che, in occasione della riunione in videoconferenza del 20 maggio 2021 con DGSIA per il Portale deposito atti Penali, sono state segnalate due necessità relative: 1) alla possibilità di vedere sul portale il nome del Pubblico Ministero ed il numero di procedimento in seguito all'assegnazione della denuncia – querela

presentata; 2) l'identificazione nella ricevuta di deposito dell'atto, del tipo di atto (mandato, memoria, istanza, etc.). Per il resto si proseguirà l'implementazione del sistema in upload.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 20 maggio 2021, con la quale comunica il resoconto sintetico dell'attività del Consiglio nel periodo compreso tra marzo 2020 ed aprile 2021.

Il Presidente Galletti informa che il testo è consultabile sul sito web istituzionale del CNF accessibile in chiaro al link <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/relazioni-inaugurali>.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano l'offerta della nota casa Giuffrè Francis Lefebvre, per fornire agli iscritti una applicazione software (usualmente detta "app" utilizzabile principalmente dai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet. L'offerta si inserisce nell'ambito di una più generale iniziativa della suddetta azienda, dedicata agli Ordini forensi e che ha già riscosso l'approvazione di altre realtà ordinistiche e la soddisfazione dei Colleghi. L'applicazione, dettagliatamente illustrata nella offerta che si distribuisce, costituisce un utilissimo strumento di aggiornamento circa le attività dell'Ordine forense, del Consiglio e delle strutture consiliari, offrendo anche uno strumento di valido sostegno ed aggiornamento professionale, grazie alle novità giurisprudenziali e legislative, agli aggiornamenti quotidiani dai portali giuridici dell'editore, alle segnalazioni specifiche sulla professione forense, agli strumenti di calcolo (termini di impugnazione, prescrizione, compenso curatori, diritti di copia etc.).

Il Consigliere Cerè chiede del tempo per verificare la documentazione e chiede se l'iniziativa è stata condivisa con gli altri Ordini del Distretto e se Cassa Forense contribuirà alle spese.

Il Presidente propone di sollecitare nuovamente gli altri Ordini del Distretto e di attendere notizie dalla Cassa Forense la quale, come noto ai Consiglieri, ha finanziato un progetto denominato "Ripartiamo in Sicurezza" che nella sua ultima versione ha previsto anche la creazione di un nuovo portale telematico dei servizi.

Il Consigliere Galeani evidenzia che da una disamina sommaria, a suo giudizio, non sembra sia una convenzione utile agli iscritti.

Il Consiglio, preso atto, rinvia alla prossima adunanza l'eventuale approvazione per consentire ai Consiglieri interessati di approfondire la proposta editoriale.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Claudio Lucisano, pervenuta in data 21 maggio 2021, con la quale comunica di rinunciare all'incarico di Presidente della XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2020, per sopraggiunti motivi familiari.

Il Consiglio, nel prendere atto delle dimissioni dell'Avv. Claudio Lucisano all'incarico di Presidente effettivo della XVIII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2020, nomina in sua sostituzione, l'Avv. Sara Di Cunzolo, nata a Battipaglia (SA) il 16 ottobre 1980, cassazionista dal 18 gennaio 2013. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consigliere Minghelli, pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale chiede il patrocinio morale, un sostegno economico -laddove possibile- e la divulgazione dell'iniziativa presso gli Iscritti relativamente al progetto di beneficenza consistente nella realizzazione di un disco di cover realizzato dai colleghi che hanno partecipato nel marzo 2020 al concorso canoro di Sant'Ivo, al fine di sostenere economicamente l'Associazione anti violenza di genere denominata "Battiti", nell'ambito della quale presta servizio e contributo professionale l'Avv. (omissis) del Foro di Viterbo.

Il Consigliere Tesoriere Graziani preannuncia voto contrario, suggerendo di far intervenire la Onlus.

Il Consigliere Cerè propone un versamento spontaneo da parte di ogni Consigliere.

Il Consigliere Segretario Scialla si associa.

Il Vice Presidente Mazzoni suggerisce il versamento di Euro (omissis).

Il Consiglio concede logo, patrocinio morale e rimette alla Fondazione Onlus la decisione per l'eventuale versamento.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), R.U.P. dell'Azienda Calabria Verde, pervenuta in data 18 maggio 2021 con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati al quale attingere per il conferimento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse dell'Azienda.

I Consiglieri Lubrano ed Alesii evidenziano alcune criticità e chiedono al Presidente di evidenziarle alla Azienda per intervenire in autotutela.

Il Consiglio dispone in conformità.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli EAU, pervenuta in data 26 maggio 2021, con la quale chiede il patrocinio morale e l'utilizzo del logo dell'Ordine per l'ottava edizione del Gulf International Congress che si terrà a Dubai il 30 e 31 ottobre 2021 sul tema "Novità legislative negli EAU, Arabia Saudita, Qatar. Quali prospettive per le imprese italiane nei Paesi del Golfo e a Singapore".

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l'utilizzo del logo.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 13 maggio 2021 è pervenuto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma il ricorso al Tar del Lazio per l'accesso a documenti amministrativi, proposto dalla Prof.ssa (omissis) contro (omissis) avverso il diniego di accesso agli atti, espresso dal C.D.D. di Roma, alla pratica n. (omissis) a carico dell'Avv. (omissis) archiviata in data (omissis).

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e nomina quale difensore l'Avv. (omissis).

## **Comunicazioni del Vice Presidente**

(omissis)

## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Ciceroni Claudio, De Caro Francesca, De Martinis Sandro, Garritano Anna.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 18 maggio 2021, con la quale trasmette il suo ultimo lavoro editoriale dal titolo "Diritti fondamentali e algoritmo - Dal Regolamento UE sulla protezione dei dati alla proposta di regolamento UE sull'intelligenza artificiale", di grande attualità stante la imminente pubblicazione del progetto di regolamento UE sull'argomento, e chiede il patrocinio e l'uso del logo.

Il Consiglio concede il patrocinio morale ed il logo.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del già Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Antonino La Malfa, pervenuta in data 19 maggio 2021, con la quale trasmette le tabelle di organizzazione del Tribunale per il triennio 2020-2022, predisposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio prende atto, invitando i Consiglieri interessati a fare pervenire eventuali osservazioni per la prossima adunanza.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Segreteria di Presidenza della Corte di Appello di Catanzaro, pervenuta in data 21 maggio 2021, con la quale richiede il parere del Consiglio sulla domanda di proroga dell'incarico di Giudice Ausiliario presentata dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio esprime parere favorevole alla proroga dell'incarico di Giudice Ausiliario dell'Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrìci, Coordinatore e Vice Coordinatore della Commissione di Procedura Penale, comunicano che la Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione, presieduta dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Dott. Giorgio Lattanzi, ha licenziato la relazione finale che si allega.

La Commissione di Procedura penale dell'Ordine è già al lavoro per redigere un commento approfondito e qualificato alle numerose, profonde e significative riforme proposte dalla Commissione che interviene in moltissimi ambiti, suggerendo innovazioni in linea con le più recenti sentenze della Corte Costituzionale e della giurisprudenza europea, nel tentativo di recuperare efficienza al sistema penale, senza pregiudizio delle garanzie difensive.

Sicuramente meritano un immediato giudizio favorevole le innovazioni proposte in tema di indagini preliminari ed udienza preliminare, l'archiviazione meritata, i procedimenti speciali ed il giudizio, nonché le proposte in materia di sistema sanzionatorio penale e giustizia riparativa.

Particolare attenzione occorre riporre, inoltre, sui temi del processo telematico, la videoregistrazione ed i collegamenti a distanza, onde escludere un ridimensionamento delle attività difensive.

Estremamente delicati sono poi gli argomenti relativi alla prescrizione ed alle impugnazioni che vengono approcciati certamente con favorevoli e lodevoli intenzioni ma che devono essere verificati adeguatamente e meritano forse qualche correttivo, per escludere il rischio di limitazione della partecipazione della difesa, relegandola ad un ruolo secondario.

Il Consiglio prende atto.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Galeani, prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 24 maggio 2021 il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato il decreto di correzione relativo alla sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) con la quale ha condannato lo stesso alla sospensione per mesi 2 dall'esercizio dell'attività professionale, accogliendo in parte il ricorso presentato dallo stesso avverso la sospensione per mesi 3 inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consigliere Cerè riferisce inoltre che gli Uffici Iscrizioni e Disciplina hanno provveduto in data 25 maggio 2021 alle operazioni di propria competenza, dando immediatamente esecuzione al provvedimento di sospensione dal 24 maggio 2021 al 24 luglio 2021.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 21 aprile 2021 è pervenuto un esposto dall'Avv. (omissis) a carico dei (omissis).

Il Consigliere Cerè rimette la comunicazione al Consiglio e propone l'invio di quanto pervenuto al (omissis) per quanto di propria competenza.

Il Consiglio approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

## **Pareri su note di onorari**

### **Parere n. (omissis) – Avv (omissis)**

- Il Consigliere Galeani relaziona sull'istanza presentata il 14 maggio 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 29 aprile 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro 3.744,00 anziché euro 4.032,00;

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro 3.744,00 a euro 4.032,00 oltre spese generali, ritenendo comunque corretto l'aumento del 40% da considerare per il secondo e per il terzo assistito essendo inferiore a quanto previsto.

### **Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Caiafa relaziona sull'istanza presentata il 12 aprile 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- esaminata la richiesta di parere n. (omissis) presentata dall'Avv. (omissis) nei confronti della (omissis) e le considerazioni dallo Stesso svolte con riferimento alla riduzione della iniziale richiesta da euro 7.776,00 ad euro 1.200,00, oltre accessori di legge, sul presupposto di non trovare essa piena corrispondenza nell'attività documentata e delle controdeduzioni della parte assistita, non portate a conoscenza dell'istante si osserva: il decreto 20 luglio 2012 n. 140 all'art. 3 determina il criterio per la liquidazione dell'attività stragiudiziale facendo riferimento al valore ed alla natura dell'affare, al pregio dell'opera prestata, ai risultati ed ai vantaggi conseguiti dalla parte assistita, dovendosi tener conto in aggiunta dell'urgenza della prestazione;

- pur facendo riferimento al conto delle ore complessive impiegate non si rinviene nel richiamato D.M. un criterio per poter stabilire il compenso dovuto per la cui determinazione deve trovare applicazione il successivo decreto del 10 marzo 2014, n. 12 per essere, come detto, quello applicato all'epoca della prestazione privo di parametri;

- per l'attività stragiudiziale il D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della prestazione (euro 60.000,00) prevede un compenso medio di euro 4.320,00 che si ritiene possa essere riconosciuto con riduzione della richiesta formulata di euro 7.776,00;

si esprime

pertanto parere di congruità per complessivi euro 4.320,00.

## **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.21)**

(omissis)

### **Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1)**

(omissis)

### **Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n.1)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.2)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n.8)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n.2)**

(omissis)

**Rinuncia al nulla osta al trasferimento (n.1)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.11)**

(omissis)

**Abilitazioni (n.3)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.3)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n.29)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di n.8 esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La riforma del processo tributario”, che si svolgerà l’8 giugno 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Coordinano e moderano: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Tributario), Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Tributario). Introduce: Avv. Gianni Di Matteo (Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Roma – Consigliere Nazionale UNCAT – Componente Commissione Diritto Tributario). Relatori: Prof. Avv. Giuseppe Tinelli (Ordinario Diritto Tributario presso Università degli Studi Roma Tre – Vice Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Roma) “Lineamenti generali per una riforma del processo tributario. La giurisdizione ordinaria tributaria”, Avv. Salvatore Cantelli (Consigliere Camera Avvocati Tributaristi di Roma – Consigliere Nazionale UNCAT – Componente Commissione Diritto Tributario) “L’ordinamento istituzionale della giurisdizione ordinaria tributaria. Ipotesi di riforme e il progetto UNCAT”, Avv. Guerrino Petillo (Consigliere Camera Avvocati Tributaristi di Roma – Componente Commissione Diritto Tributario) “La professionalità del giudice tributario”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Vaccini, Pass Vaccinali e rapporto di lavoro: quale tutela per i dati personali?”, che si svolgerà il 9 giugno 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Privacy).Relatori: Avv. Alessandro Mariani (Componente Commissione Privacy) “L’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario previsto dall’art.4 del D.L. n.44 del 1° aprile 2021”, Avv. Danilo Quaglini (Componente Commissione Privacy) “Passa vaccinale: quale base giuridica per il trattamento?”, Avv. Mario Valentini (Componente Commissione Privacy) “Il trattamento dei dati sullo stato di salute dei lavoratori alla luce del Protocollo Nazionale del 6 aprile 2021”, Avv. William Di Cicco (Componente Commissione Privacy) “Piani aziendali di vaccinazione e trattamento dei dati personali dei lavoratori”, Avv. Andrea Musti (Componente Commissione Privacy) “Vaccinazione del personale impiegato nell’appalto e trattamento dei dati”, Avv. Gennaro Maria Amoroso (Componente Commissione Privacy), Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy). Concludono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addessi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “A dieci anni dalla Convenzione di Istanbul. Un bilancio sulla sua effettiva applicazione”, che si svolgerà il 9 giugno 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Alessandra Gabbani (Vice Presidente CPO).Modera: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Progetto Donna).Interventi della Tavola Rotonda: Sen. Donatella Conzatti (Segretario Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio), Avv. Luciana Delfini (Componente CPO), Avv. Viviana Straccia (Componente CPO), Dott.ssa Mia Imperato (Giudice Tribunale Penale di Roma), Dott. Antonio Verdi (P.M. Tribunale di Roma), Dott.ssa Tina Marinari (Responsabile Ufficio Campagne Amnesty Italia), Dott.ssa Maria Rita Consegnati (CTU Tribunale di Roma), Presidente G.I.U.L.I.A., Giornalista, Dott.ssa Silvia Garambois, Avv. Simona D’Aquilio (Componente Commissione Progetto Donna), Avv. Lucrezia Colmayer (Componente Commissione Progetto Donna). Conclude: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Progetto Donna).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Agnino, unitamente all’Osservatorio su Conflitti e Conciliazioni, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Linee guida per la conciliazione nelle controversie con la P.A.: proposte operative”, che si svolgerà il 22 giugno 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Fabrizio Gentili (Presidente dell’Osservatorio sui Conflitti e sulle Conciliazioni).Introduce e modera: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di

Roma – Vice Presidente Osservatorio sui Conflitti e sulle Conciliazioni). Relatori: Dott. Francesco Oddi (Presidente II Sezione Tribunale Ordinario di Roma) “Le Officine della Conciliazione”, Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Presentazione delle linee guida”, Dott. Carlo Sgandurra (Presidente ACoS) “La funzione dell’ACoS”, Avv. Gaetana Natale (Avvocato Generale dello Stato) “Il punto di vista dell’Avvocatura”, Dott.ssa Fernanda Fraioli (Consigliere I Sezione di Appello della Corte dei Conti) “La responsabilità erariale del funzionario pubblico nelle procedure di conciliazione”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente al Dipartimento Comunicazione, informa di aver organizzato un convegno dal titolo “Marzo 2020 - Luglio 2021. L’interminabile periodo di pseudo separazione tra Avvocatura e Giustizia” che si svolgerà il 2 luglio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Dipartimento Comunicazione). Relatori: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Giovanni Malinconico (Coordinatore Organismo Congressuale Forense).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, attribuendo tre crediti formativi deontologici.

- Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Diritto del Mercato, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “*Le azioni di risarcimento danni antitrust: gli effetti delle decisioni delle autorità garanti della concorrenza nel giudizio civile*” che si svolgerà il 12 luglio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Coordina: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Diritto delle Procedure Concorsuali presso Università L.U.M. “Giuseppe Degennaro” di Bari – Coordinatore Commissioni Crisi d’Impresa, Diritto Societario, Diritto del Mercato). Introduce: Dott. Roberto Reali (Presidente del Tribunale di Roma). Relatori: Dott. Andrea Postiglione (giudice XVII Sezione Civile Tribunale di Roma) “Il valore della decisione amministrativa nel processo civile, la sua vincolatività, la portata probatoria e i suoi limiti in merito agli effetti della violazione”, Avv. Giovanni Scoccini (Foro di Roma) “La pregiudizialità del procedimento amministrativo rispetto al giudizio civile; la sospensione del processo e la sospensione della prescrizione”, Avv. Carlo Edoardo Cazzato (Foro di Roma – Professore a contratto Diritto Antitrust presso Università Mercatorum) “Accesso alle prove nelle azioni di risarcimento del danno antitrust”.

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

(omissis)



- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n.168) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.45) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Galeani chiede di inserire nella Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale l'Avv. Michele Bonetti.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tamburro chiede di inserire nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 "Privacy" gli Avvocati Daria Alessi, Daniela Cavallaro, Massimiliano Nicotra ed Emidio Paone.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che dal giorno 17 al successivo 23 maggio gli incontri di formazione a distanza dell'Ordine capitolino sono stati fruiti tramite la piattaforma Gestiolex in modalità asincrona (vale a dire, in differita) da 494 Colleghi, come da report che si distribuisce.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Voltaggio e Agnino, Coordinatore e Vice della Commissione di Diritto Tributario, comunicano di aver avuto, unitamente alla Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma, diversi incontri con il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Dott. Sergio Di Amato e con il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Dott.ssa Paola Cappelli diretti ad attuare quanto evidenziato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella delibera 1230/10.11.2020 (*"data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali"*).

All'esito di detti incontri si è concordato un Protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nel periodo dell'emergenza Covid (che si distribuisce) che guarda anche al "momento storico attuale che vede un progressivo ritorno alla normalità nelle varie attività lavorative in tutti i settori, pubblico e privato".

L'operatività del protocollo decorrerà dalla sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e verrà di volta in volta integrato in relazione alla ripartenza della giustizia che si auspica avvenga quanto prima e con celerità.

I Consiglieri chiedono al Consiglio di approvare la sottoscrizione del Protocollo, autorizzandone la sottoscrizione.

Il Consiglio approva autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo.

- Il Consigliere Cesali, con riferimento all'Ordinanza della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l'inibitoria proposta dall'Avv. (omissis), propone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di chiedere ai (omissis) una nota con le loro valutazioni circa la possibilità della "reintegra" dei (omissis) già dichiarati ineleggibili e le possibili conseguenze sull'Ente e sul suo funzionamento.

Il Consigliere Cerè ritiene che la richiesta sia inopportuna, irraguardosa e non di pertinenza dell'Ordine.

Il Consiglio, a maggioranza, prende atto e dispone di inviare la richiesta (omissis) affinché possano fare pervenire una loro eventuale nota sul tema.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI**

### **Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta protocollata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 marzo 2021 al n. (omissis), ha rappresentato di avere difeso una parte (persona fisica) risultata soccombente a conclusione di un giudizio con condanna al pagamento delle relative spese di lite e che il pagamento del dovuto è avvenuto in favore della parte vittoriosa (una compagnia assicurativa) mediante la concorde compensazione delle voci di credito/debito delle parti.

Ha rappresentato inoltre di avere più volte richiesto al legale avversario l'invio della fattura da quest'ultimo emessa in favore della compagnia assicurativa a dimostrazione dell'avvenuta fatturazione anche degli oneri accessori (C.P.A. e I.V.A.) e di avere ricevuto risposta negativa, perché, a detta del collega di controparte, *“la Società di assicurazioni quale parte vittoriosa non è tenuta ad emettere fattura nè tantomeno la scrivente è tenuta a comunicare l'importo concordato a titolo di compenso ricevuto dalla Società di assicurazioni”*.

Sulla base di tale affermazione l'istante deduce che l'importo corrisposto per spese legali e accessori di legge sia stato incassato senza emettere il relativo documento fiscale e chiede a questo Consiglio di esprimere parere deontologico *“in ordine alla legittimità o meno di siffatta condotta, i.e. se sia legittima la mancata emissione della fattura - e contestuale mancata trasmissione alla parte che abbia provveduto al pagamento - da parte di un soggetto vincitore di lite che, in forza del titolo giudiziario, abbia percepito oltre agli accessori di IVA e CPA connessi agli stessi onorari. In particolare: “la Società vincitrice in giudizio può non emettere (nè trasmettere) fattura per il pagamento ricevuto delle spese di lite, pur se l'importo è comprensivo di IVA e CPA?”*”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

che la Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, ha introdotto, il regime fiscale forfettario. Tale regime è stato successivamente modificato dalla Legge n. 145/2018 e dal D.L. n. 124/2019 (per quanto riguarda i requisiti di accesso e di permanenza nel regime).

Il regime forfettario, in particolare, è un regime fiscale agevolato rivolto agli imprenditori e ai liberi professionisti caratterizzato da una tassazione sostitutiva agli effetti dell'IRPEF e dell'IRAP nonchè da minori adempimenti ed oneri da sostenere.

Per beneficiarne la norma richiede che i destinatari siano in possesso di specifici requisiti con riferimento all'anno di imposta precedente a quello in cui si applicheranno le agevolazioni previste.

La scelta del regime agevolato comporta, tra le altre cose, la non applicazione dell'I.V.A. sia per le operazioni attive che passive. In altri termini l'imprenditore o il professionista che hanno optato per il regime fiscale forfettario sono equiparati ai fini I.V.A. al contribuente privato.

È altresì prevista l'esclusione dall'applicazione della ritenuta di acconto (questo per i soggetti che operano come Professionisti) e la facoltatività dell'applicazione della fatturazione elettronica.

Pertanto, in ragione di quanto sopra sommariamente esposto, l'avvocato che ha optato per il regime fiscale forfettario emette, e riceve, fatture prive della maggiorazione I.V.A. e della ritenuta d'acconto.

Premesso quanto sopra e con riguardo al quesito deontologico trasmesso a questo Consiglio si rammenta che è principio consolidato del Consiglio Nazionale Forense (da ultimo riconfermato con le sentenze nn. 186/20 e 47/20) quello secondo cui *“l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand'anche effettuato in virtù di*

*strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare”.*

Ciò perchè l’art. 16, comma 1, CDF espressamente stabilisce che “l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia” mentre l’art. 29, comma 3, CDF che “l’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto”.

Non va peraltro dimenticato che si sensi dell’art. 50 CDF, l’avvocato deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi. Ne consegue che l’ammontare esposto in fattura, così come la quantificazione delle spese legali ai fini del pagamento (anche forzoso), deve essere conforme alle regole del regime fiscale scelto dal professionista ed in essere al momento della effettiva fatturazione o della richiesta; ciò non solo garantirà l’assolvimento dell’obbligo deontologico ma permetterà al contempo di rendere noto alla controparte il regime fiscale dell’avvocato.

In ordine alla modalità di fatturazione delle spese legali si richiama la Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994 dell’Agenzia delle Entrate con la quale è stato chiarito che “l’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente”.

Si rammenta inoltre che poiché il fondamento del diritto al rimborso dell’I.V.A. a favore della parte vittoriosa nei riguardi di quella soccombente è integrato dalla sentenza di condanna, e non dall’istituto tributario della rivalsa - il quale opera limitatamente al rapporto negoziale del mandato conferito dall’assistito al proprio legale -, l’eventuale contestazione in merito alla debenza del tributo relativamente al quale si richiede il pagamento potrà essere fatta valere nelle opportune sedi giudiziarie.

Il Consiglio inoltre ricorda che l’art. 46, comma 5, CDF stabilisce che “l’Avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti”, ciò perchè il rapporto di colleganza costituisce l’esplicazione dei doveri di correttezza e lealtà che devono caratterizzare il comportamento e le azioni dell’avvocato (compreso il non mettere in difficoltà in collega anche nei confronti del cliente) pur osservando il dovere di difesa. Lo stesso articolo precisa inoltre che l’avvocato deve opporsi a istanze irrituali e ingiustificate che possano comportare pregiudizio per la parte assistita poichè l’attività del difensore non deve mai trasformarsi in un’attività di vessazione o di aggravamento degli oneri economici della controparte (quando ciò non sia reso necessario dal persistente rifiuto di questi di adempiere alle proprie obbligazioni), ma deve essere un’opera di giustizia anche diretta ad evitare l’instaurazione di contenziosi facilmente risolvibili in via extragiudiziale.

In ultimo l’istante chiede se “la Società vincitrice in giudizio può non emettere (nè trasmettere) fattura per il pagamento ricevuto delle spese di lite, pur se l’importo è comprensivo di IVA e CPA”. Il quesito è irricevibile da questo Consiglio trattandosi di comportamenti non riferibili ad un avvocato ma ad un soggetto terzo (una società).

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, il Consiglio  
ritiene

che l’istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta dai principi sopra richiamati.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 3 dicembre 2020, ha formulato richiesta di conoscere quale sia il principio o la norma giuridica sottesa alla circostanza che un avvocato possa svolgere l’attività professionale all’interno di uno studio legale senza percepire alcun compenso per la propria collaborazione, ciò anche sotto il profilo dell’adeguatezza dei compensi alla qualità e quantità del lavoro prestato ed al decoro professionale (nella specie “compensi pari a zero o irrisori”), chiedendo altresì se “simili comportamenti possano costituire violazione del principio

comunitario e costituzionale di non concorrenzialità verso altri studi legali professionali che corrispondono compensi (adeguati) agli avvocati che collaborano al loro interno”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

La determinazione dei rapporti economici tra Colleghi che collaborano nello stesso Studio Legale, ovvero che collaborarono tra loro pur non condividendo lo stesso Studio Legale, è rimessa all'autonomia delle parti, tenuto conto di tutti i fattori variabili.

Invero, l'art. 39 del CDF, senza specificazione del quantum, sancisce una compensazione “in maniera adeguata”, “tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio”.

Il professionista avvocato, nel rispetto della libertà, dell'autonomia, dell'indipendenza, nonché della lealtà, del decoro, della dignità, della probità, della diligenza e della competenza (principi tutti di cui alla L. 247/2012 ed art. 9 CDF) che caratterizzano l'esercizio della professione forense, è libero di accettare o meno il conferimento dell'incarico (o di uno o più incarichi) e/o del mandato, sia da parte di un Cliente che da altro professionista che ne richieda collaborazione, sia alla luce della prestazione richiesta sia riguardo al compenso spettante.

La libera determinazione del compenso nel rapporto di collaborazione tra professionisti forensi (nel rispetto del principio di “adeguatezza” di cui all'art. 39 CDF e tenuto conto dei fattori ivi indicati) è nuovamente avvalorato dal tenore dell' art. 41, comma 11, della L. 247/2012, che, riguardo al tirocinio, decorso il primo semestre, dispone che “ possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato”.

Peraltro, l'abrogazione dei minimi tariffari tra avvocato e cliente e, quindi, anche quella tra avvocato e collaboratore (il cui solo parametro è “l'adeguatezza”, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio), sarebbe proprio espressione della libera concorrenza di cui ai principi comunitari e costituzionali, che non dovrebbero, in ogni caso, porsi in contrasto con la possibile violazione dell'art. 37 del CDF relativo all'accaparramento di clientela),

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta alle richieste presentate.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 22.04.2021 chiedendo: *“se è possibile produrre una lettera del collega qualificata come riservata personale e non producibile, contenente proposta transattiva, nella quale è esposto un evento tra le parti che, successivamente, con l'assistenza di diverso collega ha dato luogo a querela nei confronti del suo assistito. La descrizione fatta nella lettera è completamente differente e potrebbe essere utile a scagionarlo dall'accusa. Inoltre, pende anche un procedimento di affidamento su quale l'esito del giudizio potrebbe incidere pesantemente”*.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

OSSERVA

La norma di riferimento è l'art. 48 del “nuovo” Codice Deontologico Forense, che sostanzialmente riprende l'art. 28 del testo previgente. *“L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. L'avvocato non deve*

*consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.*

L'Avvocato, che con trasparenza, lealtà, dignità e decoro attua il proprio mandato facendosi portatore degli interessi del suo assistito/a, deve sempre comunque mantenere una posizione di terzietà e estraneità nella lite e non può mai identificarsi, o essere identificato, con il suo cliente, caratterizzando dunque la sua professione come indipendente. Allo stesso modo, il Legale deve svolgere la propria attività consentendo al Collega di svolgere del pari la sua funzione: il rispetto della riservatezza della corrispondenza fra Colleghi (obbligo ancora più intensamente disciplinato, del dovere più generale di segretezza e riservatezza) rappresenta un elemento sostanziale di questo assunto che si accompagna al principio cardine e generale già espresso nell'art 19 CDF che sostanzia il comportamento dell'Avvocato come sempre ispirato ai doveri di correttezza e lealtà verso i Colleghi medesimi e le Istituzioni (art 19 CDF).

L'Art. 48 vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza (che è qui intesa in senso lato, ossia come ogni tipo di comunicazione tout court e ciò in virtù dell'introduzione di sistemi di messaggistica moderna e tecnologica) espressamente qualificata come riservata dal Legale quale ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla clausola di riservatezza inserita. La *ratio* della norma che si sostanzia in un “doppio binario” che consiste da un lato nel dovere di trasparenza e di lealtà nei rapporti tra colleghi e dall'altro nel centrale ruolo dato alla tutela della parte assistita, ruolo che deve rimanere indipendente, si rinviene già dall'aver inserito nel Codice Deontologico Forense in vigore la disposizione de qua nel titolo dei “*doveri dell'avvocato nel processo*”, rispetto alla versione previgente che così era rubricata: “*Rapporti con i colleghi*”.

Rimane, quindi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario della corrispondenza circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata (CNF: 161/2012; CNF 19/2015 e CNF 110/2018), dovendo altresì pesare il principio dell'immanenza della riservatezza tout court (Cassazione Sez. Unite n. 21109/2017) anche quando trattasi di comunicazioni successive all'invito del giudice a transigere.

Questi principi valgono altresì al verificarsi della successione tra i difensori e a nulla rilevando le modalità di come l'Avvocato sia venuto in possesso della corrispondenza riservata (ricevuta direttamente da precedente difensore o dal cliente: CNF 99/18), così come la corrispondenza riservata non può mai essere prodotta direttamente in giudizio dal difensore nemmeno quando la stessa risulta depositata in altro giudizio civile o penale, potendo semmai sussistere la possibilità di avanzare richiesta al giudice di acquisizione al procedimento in essere del fascicolo giudiziario in cui la corrispondenza risulta esser stata depositata.

Le ipotesi di liceità della produzione sono indicate al comma 2 dell'Art 48, in forma espressa: quando la corrispondenza costituisca perfezionamento e prova di un accordo e quando assicurino l'adempimento delle prestazioni richieste.

RITIENE

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 2 aprile 2021, ha formulato richiesta di parere deontologico in relazione alla possibile sussistenza di violazione del codice deontologico “*se in una fase extragiudiziale a fronte della ricezione di un'intimazione al pagamento con allegato una fattura, per prestazioni rese, si formalizza la contestazione del titolo sia all'avvocato che al suo assistito*”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

In via preliminare occorre evidenziare il principio generale disciplinato dall'art 19 CDF secondo cui in tema di rapporti con i colleghi *“L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”*.

Più in particolare in materia di rapporti con parte assistita da collega, l'art 41 CDF al 1° comma, stabilisce il divieto per l'avvocato di *“mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega”* e al comma 3°, il medesimo articolo, prevede che *“L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze”*. Tale principio si applica sia all'attività giudiziale che a quella stragiudiziale.

Sul tema della corrispondenza alla controparte assistita da altro legale, la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di rilevare che l'elencazione delle eccezioni al divieto di cui all'art. 41 CDF ha invero portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche eventuali ulteriori ipotesi, purché il collega di controparte sia informato e non siano rilevabili elementi idonei a denotare mancanza di lealtà e correttezza (Cass. Sez.Un. Civili 04 luglio 2018, n. 17534): *“... 13. In sintesi, in base ad una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 6 e 27 del codice deontologico previgente (trasfusi negli artt. 9 e 41 del codice deontologico vigente) e dell'art. 21 dello stesso codice: a) l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (di cui agli artt. 27 e 41 citati) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza; b) pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l'invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti; c) infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall'art. 27 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un "determinato comportamento", consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti; ...”*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio

Ritiene

che, attenendosi ai dettami normativi e alle disposizioni richiamati, nonché al parere reso nel suo insieme, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in relazione alla compatibilità della posizione di Avvocato con lo Stage presso l'ufficio legale di un'azienda.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

In tema di incompatibilità, in via preliminare occorre evidenziare il principio secondo il quale, ex art. 6 CDF, è posto in capo agli iscritti all'Albo degli Avvocati di *“evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima”* rimarcando, il suddetto articolo, al secondo comma che *“le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza...”*.

Quanto disposto dall'articolo 6 CDF dovrà in ogni caso essere letto anche alla luce del combinato disposto degli artt. 18 e 19 della L. 247/2012, disciplinanti rispettivamente, le "Incompatibilità" e le "Eccezioni alle norme sulla incompatibilità"

*In particolare e per quanto qui di interesse, il menzionato art. 18, sancisce che: "La professione di avvocato è incompatibile: ...d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".* Relativamente alla suddetta lettera d) si precisa che il contratto di Stage non rientra nel contratto di lavoro subordinato, ma concerne bensì il tirocinio professionale e la formazione connessa.

Si sottolinea inoltre che l'art. 21 della Legge Professionale contempla l'obbligo di adempiere ai requisiti di effettività, abitualità, continuatività dell'esercizio professionale.

Pertanto non si configura alcuna incompatibilità ai sensi della fattispecie esposta.

Evidentemente la *ratio* delle richiamate norme nonché della nuova Legge professionale in genere, è, certamente quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, così come chiaramente espresso, tra le altre, dall'art. 3 della Legge professionale, dove si legge al 1° comma, "*L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale...*"

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio

Ritiene

che, attenendosi ai dettami normativi e alle disposizioni richiamati, nonché al parere reso nel suo insieme, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico tendente a conoscere eventuali incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il ruolo di amministratore di società con poteri gestori avente ad oggetto l'amministrazione di beni, personali o familiari, che costituirebbe deroga all'incompatibilità prevista dall'art. 18 della legge professionale

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'art. 6 del CDF afferma l'obbligo generico degli iscritti all'albo di evitare incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere il dovere di indipendenza, dignità e del decoro della professione.

Nello specifico, l'art. 18 della legge professionale n. 247/2012, prevede una serie di incompatibilità. In particolare:

*a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio ... b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui ... c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. ...; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".*

La *ratio* delle norme richiamate, è quello di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, considerate condizioni essenziali su cui si fonda l'esercizio dell'attività professionale.

Si ricorda, inoltre, come le norme sull'incompatibilità della professione di avvocato siano di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione ed applicazione e non possano, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti (parere CNF 26.4.2017 n. 27).

Dai suddetti principi si ricava come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche per conto di altri ed ogni qualvolta il professionista abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali

all'interno di un'impresa; il CNF in vari pareri ha avuto occasione di ribadire che non è certo la rappresentanza della società che genera l'incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata; l'incompatibilità dettata dal citato art. 18 non è subordinata neppure all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante, il discrimine e, ciò che più conta, è, dunque, l'attività gestoria (CNF 21 giugno 2017, n. 45).

L'articolo 18 prevede, però, un'eccezione, stabilendo che l'incompatibilità *“non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.”*

Dovrà, pertanto, valutare il professionista, a seconda del caso, se l'oggetto sociale si esaurisca, ad esempio in caso di immobili personali, alla riscossione dei canoni di locazione limitandosi alla pura gestione economico patrimoniale degli stessi, traducendosi in un'attività economica non commerciale con esclusione di profili di incompatibilità, oppure se la persona giuridica mascheri un'attività imprenditoriale finalizzata a conseguire utili o preveda ad esempio la partecipazione in società commerciali. Inoltre, il professionista dovrà sempre riaspettare - nell'esercizio delle funzioni attribuitegli anche nell'ambito dei poteri di gestione- quei principi di autonomia, indipendenza e decoro professionale.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis)**

- Gli Avv.ti (omissis), atteso il *periculum in mora*, hanno formulato richiesta di poter omettere di notiziare un Collega in merito alla loro determinazione di proporre un ricorso per sequestro conservativo ex art.671 cpc nell'interesse della propria Cliente e nei confronti del Collega medesimo, azione che si rende necessaria in ordine a fatti e circostanze nelle quali il Collega ha agito a titolo personale e non attinenti all'esercizio della propria professione

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

La Struttura degli Studi Deontologici, Area Parei, all'interno del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, non è deputata a concedere autorizzazioni di sorta né ad esonerare previamente il Colleghi in ordine al compimento o meno di determinate condotte.

Peraltro, il c.d.f. all'art. 38, comma I, testualmente sancisce che *“L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare”*.

Ritiene

che, facendo riferimento al dettato normativo richiamato, gli istanti possano trovare adeguata e soddisfacente risposta in ordine alla condotta, rispettosa del canone deontologico, che dovrà essere tenuta.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha avanzato istanza di parere in ordine alla seguente questione:

- L'Avvocato (A) sottoscrive un contratto preliminare di compravendita di un immobile (X) di proprietà della signora (Y) e annesso terreno (W), quest'ultimo ai sensi dell'art. 1478 cc., per un corrispettivo pari ad euro 405.000. In caso di mancato passaggio di proprietà del terreno, la signora (Y) si obbliga a corrispondere all'avvocato A la somma di euro 4.300 oltre eventuale risarcimento danni.
- L'avvocato (A) assume la difesa della signora (Y) nel procedimento penale (1) che vede imputato il signor (Z) per atti persecutori nei confronti della signora (Y) generati, secondo quest'ultima,



dalla proprietà contestata del terreno (W), che, pur facendo parte della zona recintata del giardino dell'immobile (X), risulta di proprietà della madre del signor (Z).

- L'avvocato (R), collega di studio dell'avvocato (A), assume l'incarico nel procedimento per usucapione azionato dalla signora (Y) nei confronti della madre del signor (Z) avente ad oggetto il terreno (W).
- L'avvocato (A) sottoscrive un secondo contratto preliminare di compravendita, sempre avente ad oggetto l'immobile (X) di proprietà della signora (Y), per un corrispettivo di euro 162.500. La riduzione del corrispettivo viene giustificata dalla signora (Y) per le molestie subite dal signor (Z).
- L'avvocato (A) diviene possessore dell'immobile (X) e del terreno (W).
- L'avvocato (A) assiste personalmente ad alcuni fatti accaduti che sono oggetto del procedimento penale (1).
- L'avvocato A assume la difesa della signora (Y) e del figlio (B) anche in un secondo procedimento penale (2) che vede questi ultimi imputati per contestazioni riguardanti fatti del procedimento penale (1) e, nello specifico, per aver fatto dichiarazioni accusatorie nei confronti del signor (Z), già imputato nel procedimento (1).

In relazione a quanto rappresentato, l'Avvocato Pannella rivolge i seguenti quesiti:

1. Se l'avvocato (A), nel rispetto del C.D.F., possa essere il difensore della signora (Y) nel procedimento penale (1);
2. Se l'avvocato che assuma l'incarico in violazione delle prescrizioni del codice deontologico e lo faccia in maniera dolosa, rendendosi responsabile dei comportamenti rappresentati, abbia diritto, relativamente allo svolgimento dell'incarico che non possa svolgere, di avvalersi delle esimenti di cui all'art. 598 C.P. che sono prerogativa degli avvocati nell'esercizio delle proprie funzioni;
3. Se il difensore dell'imputato (Z), sollecitato dal proprio assistito a sollevare in dibattimento le irregolarità descritte, non facendolo a causa della delicata questione deontologica, possa essere oggetto di sanzioni disciplinari ovvero se possa essere oggetto di sanzioni disciplinari per aver rappresentato le irregolarità descritte aventi anche conseguenze penali per il collega.

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

#### Osserva

1. Con riferimento al primo quesito.

Secondo il principio generale di cui all'art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza e, più nello specifico, deve conservare la [stessa] indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (art. 24/2 CDF e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019). Lo stesso, infatti, deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale (art. 24/1 CDF). Tale dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24/5 CDF). Ai sensi del comma 6 (sempre dell'art. 24 CDF), mentre la violazione dei doveri di cui (al comma 1) [...] comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni [...], la violazione dei doveri di cui (al comma 2) [...], invece, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare meno grave della censura.

Quel che rileva, peraltro, non è la già intervenuta situazione conflittuale degli interessi ma anche la mera eventualità che ciò possa accadere. D'altronde, sia la norma che la Giurisprudenza sono abbastanza chiari sul punto e, in tal senso, si fa espresso rinvio ad alcune delle ultime pronunce del

Consiglio Nazionale Forense che costituiscono, ormai, un orientamento che si è sedimentato nel corso degli anni fino a poter essere ritenuto, oggi, del tutto consolidato.

In questo senso, perciò, proprio perché *“l’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato [...], perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte”*. Si sottolinea, quindi, come *l’illecito contestato all’avvocato [sia] un illecito di pericolo”* a nulla rilevando l’assenza di un effettivo danno [Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 187 del 19 dicembre 2019; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 12 settembre 2018, n. 101; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Iacona Giuseppe Gaetano), sentenza n. 38 del 24 aprile 2018; Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 186 del 24 Novembre 2017].

Tanto è importante il carattere di indipendenza che deve connotare tutto l’operato dell’Avvocato che, *“affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente),”* la terzietà debba apparire di tutta evidenza risultando *“altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente”*. Ciò in virtù del fatto che la richiamata *“norma [...] tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – [in ragione del] significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico”*. [Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 17 dicembre 2018, n. 182; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186].

D’altronde, non è solo il Codice Deontologico a richiamare il carattere di assoluta indipendenza dell’attività dell’Avvocato dovendosi, invero, interpretare quest’ultimo anche e soprattutto sulla scorta della Nuova disciplina della professione forense (Legge 31 dicembre 2021, n. 247), nello specifico agli articoli 2 e 3, laddove si sottolinea proprio come l’Avvocato sia un libero professionista operante in *“libertà, autonomia e indipendenza”*. Tali caratteri, d’altronde, *“si debbono esprimere in primo luogo nel rapporto con il Cliente, nei confronti del quale l’Avvocato ha l’obbligo di mantenersi indipendente ed autonomo”* (LO CONTE, Art. 23 – Conferimento dell’incarico, in *Commentario del nuovo codice deontologico forense*, NEU, 2015, pp. 138 e ss.).

La preoccupazione della normativa di tenere ben distinti gli interessi dell’avvocato da quelli del suo cliente o assistito emerge anche, a ben vedere, da quanto disciplinato in ordine proprio al conferimento dell’incarico laddove si precisa che l’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non debba intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale [salvi gli accordi sulla definizione del compenso ai sensi dell’art. 25 CDF] (art. 23/3 CDF), precetto la cui violazione è sanzionata con la censura.

2. Con riferimento al secondo quesito.

Quanto richiesto non appare avere natura deontologica.

3. Con riferimento al terzo quesito.

Si ritiene che il quesito in oggetto attenga ai principi della normativa professionale in materia di rapporto tra tutela del proprio assistito e rapporto di colleganza.

Secondo i principi generali, l’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita (art. 10/1 CDF) e deve farlo con coscienza e diligenza (art. 12/1 CDF) ma, contestualmente, deve mantenere nei confronti dei colleghi [...] un comportamento ispirato a correttezza e lealtà (art. 19/1 CDF). Nello specifico, non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega (art. 42/1 CDF) né esibire in giudizio documenti relativi alla posizione del collega avversario né utilizzare notizie

relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto (art. 42/2 CDF).

L'avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 14 C.D.F.) quanto da critiche personali verso il collega (art. 29 C.D.F.) [Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124].

In particolare, si sottolinea come, nell'attività giudiziale, debba ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza (art. 46 CDF) (precetto la cui violazione comporta la sanzione disciplinare, più mite, dell'avvertimento).

Più nello specifico, *“l'avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza”* (Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 167).

È bene, infine, evidenziare come il rapporto di colleganza, però, *“sia ormai risolutivamente sottordinato rispetto al dovere di difesa, che sempre prevale nella professione forense”* (PENNISI, Art. 46 – *Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza*, in *Commentario del nuovo codice deontologico forense*, NEU, 2015, pp. 220 e ss.), principio che viene evidenziato anche dal fatto che l'attuale Codice deontologico forense *“antepone il Titolo II ‘Rapporti con il Cliente e con la Parte Assistita’ al Titolo III ‘Rapporti con i Colleghi’, ribaltando le posizioni che detti Titoli avevano”* nel precedente Codice del 1997 (LO CONTE, Art. 23 – *Conferimento dell'incarico*, in *Commentario del nuovo codice deontologico forense*, NEU, 2015, pp. 140 e s.).

Naturalmente il tutto, come detto, sempre nel rispetto di quanto sopra richiamato.

Può risultare utile, infine, precisare che l'avvocato non debba introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi (art. 50/1 CDF) né utilizzare elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi (art. 50/2 CDF) e, qualora apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o debba rinunciare al mandato (art. 50/3 CDF). La violazione del richiamato dovere di verità comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

#### Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, in ordine alla compatibilità della professione forense con la “carica di presidente o vice presidente o la semplice appartenenza ad un comitato promotore” di un parco minerario quale sito mondiale dell'UNESCO.

L'avvocato chiede inoltre se “l'esercizio della professione forense sia o meno compatibile con la rappresentanza legale del sito creato per la raccolta del materiale da sottoporre ai ministeri competenti”.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.D.F. che vieta all'avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense;
- l'elencazione contenuta nell'ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense;

- i comitati, come richiamati nel codice civile – il quale all’art. 39 si limita ad indicarne esemplificativamente le varie tipologie - rientrano tra quelle formazioni sociali, tutelate a livello costituzionale, che si pongono quali autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, dotati o meno di personalità giuridica, ma comunque caratterizzati da una organizzazione volontaria di persone volte a promuovere il perseguimento di un fine superindividuale, altruistico, di rilevanza generale e sociale mediante la raccolta pubblica di fondi;
- sebbene dalla richiesta dell’istante non emerga che il comitato abbia a svolgere attività di impresa commerciale alcuna, con ogni conseguenza in punto di incompatibilità, si rileva, seppur in via generale (e per completezza), che l’assenza dello scopo lucrativo di per sé non è affatto inconciliabile con l’attività d’impresa, anche commerciale, essendo ormai assolutamente pacifico che un ente (associazione non riconosciuta, fondazione, ma anche, appunto, un comitato) possa svolgere tale attività, in via esclusiva, principale o accessoria, sia pure per perseguire finalità ulteriori non lucrative; ciò che, peraltro, rende l’ente collettivo assoggettabile alle disposizioni in tema di fallimento;
- anche per tale ragione il Consiglio nazionale forense, in fattispecie relativa a presidenza di “onlus”, sul presupposto che queste possano svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto “che l’esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un’associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l’esercizio di poteri gestionali” (C.N.F., parere 28.03.2012, n. 5);
- nessuna incompatibilità può infine ravvisarsi nella mera titolarità di un sito web, che non promuova ovviamente attività commerciale, salvo rammentare che chi registra (persona fisica o giuridica) a proprio nome un dominio internet, assume su di sé tutte le responsabilità, civili, penali e deontologiche, in merito ai contenuti presenti nel sito web.

Rilevato

che le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell’Istituzione forense;

ritiene

che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla possibilità di assumere le vesti di testimone in un procedimento penale per il reato di calunnia rendendo note *“eventuali circostanze apprese direttamente dalla controparte (del procedimento civile n.d.r.) nell’espletamento del mandato difensivo”*. Inoltre l’istante chiede se, una volta assunta la veste di testimone, il difensore dell’imputata, collega associato di studio (già codifensore insieme all’istante nel processo civile), *“possa proseguire nella difesa dell’imputata; dalla richiesta di parere si evince che:*

- L’istante rappresenta di essere stato difensore della signora Caia, locatrice, in un procedimento di sfratto per morosità contro e la sig.ra Tizia, conduttrice;
- nel corso del procedimento civile, *“pochi giorni prima della data fissata per l’udienza di convalida”* l’istante veniva contattato, telefonicamente, direttamente dalla controparte Tizia (conduttrice);
- inoltre la propria assistita Caia, locataria, proponeva querela di falso nei confronti della sig.ra Tizia;
- all’esito del procedimento civile la controparte del giudizio civile, la Sig.ra Tizia (conduttrice), presentava una querela nei confronti della sig.ra Caia (locataria) per il reato di calunnia da cui scaturiva un procedimento penale;
- nel processo penale, scaturito a seguito della denuncia per calunnia, il difensore dell’imputata, sig.ra Caia, vorrebbe citare in qualità di testimone il collega istante *“in merito a fatti e circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale, inerente il procedimento civile*

*conclusosi tra l'imputata e la persona offesa" su circostanze che sarebbero favorevoli ("in favore") all'imputata.*

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

#### Osserva

La normativa sulla testimonianza dell'avvocato, disciplinata, in ambito deontologico, dall'art.51 c.d.f., e, in sede processuale, dall'art.200 c.p.p. ha come ratio la tutela della riservatezza e del segreto professionale previsti dagli artt.13, 28 c.d.f. e dall'art 6. L. n. 247/2012 (legge professionale). Peraltro la violazione del segreto professionale è sanzionata dall'art 622 c.p.

La disciplina deontologica è il faro che deve orientare la scelta in quanto delinea i confini della testimonianza dell'avvocato che ha come elemento comune il dovere di astenersi *"salvo caso eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti"* (art 51 comma 1 c.d.f.).

Sul tema all'attenzione dell'istante ci sono tre orientamenti giurisprudenziali, uno del Consiglio Nazionale Forense (130/11 R.G. – 172/13 RD) e, due, della Corte Costituzionale (ordinanza n.433/2001 e sentenza 8 aprile 1997 n.87).

La sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (130/11 R.G. -172/13 RD), seppure riferita alla normativa di cui all'art. 58 previgente, specifica alcuni principi che, con i dovuti adeguamenti del testo vigente, sono assimilabili al caso in oggetto. La sentenza afferma che *"il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole l'avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi"* (si veda testo integrale sul sito del Consiglio Nazionale Forense nella parte relativa alla Giurisprudenza).

Dello stesso tenore, ma con specifico riferimento alla normativa processuale, è l'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale (ordinanza Corte Cost. 21 dicembre 2001 n. 433 - sentenza Corte Cost. n. 215 del 1997) chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d), c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 1, Cost nella parte in cui l'articolo richiamato del codice di rito non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e il ruolo del difensore nell'ambito del medesimo procedimento. La Corte, nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sul presupposto dell'assoluta diversità tra la posizione del PM, del Giudice o dei loro ausiliari rispetto al ruolo del difensore, ha affermato che rispetto alle altre figure processuali, non è possibile ravvisare una inconciliabilità assoluta in riferimento al ruolo del difensore, la cui posizione può assumere rilevanza unicamente in termini di incompatibilità alternativa, e in ogni caso alla sfera deontologica. Inoltre, la Corte ha rilevato che *"il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice" ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone; che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa di incompatibilità*

*con l'ufficio di testimone introdotta dall'art.3 della Legge 7 dicembre 2000, n.397, nell'art. 197 comma 1 lettera d) cod.proc.pen., posto che l'incompatibilità è limitata all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva; che l'incongruità del tertium comparationis indicato dal giudice a quo e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione del difensore e l'ufficio del testimone nella sfera delle regole deontologiche rendono dunque privo di consistenza il denunciato contrasto dell'art.197,comma 1, lettera d) cod.proc.pen. con gli artt.3,24 e 11 cost.".*

Tale ordinanza si pone sulla scia di altra fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 8 aprile 1997, n. 87), che analizzando la possibilità di estendere, anche ai praticanti, la facoltà dell'avvocato di astenersi dal testimoniare, per ragioni del proprio ufficio, ha indicato quale debba essere l'interpretazione a cui ci si deve attenere ai fini di valutare i casi di possibile astensione: *“La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o all'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. La protezione del segreto professionale, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista”*

In tale ottica, nella prospettazione del caso, gli elementi più significativi sono costituiti dalla seguenti circostanze, da un lato, le dichiarazioni oggetto dell'esame testimoniale sembrerebbero “in favore” all'assistito, e ciò solleva l'avvocato dall'angoscioso dilemma di nuocere, eventualmente e potenzialmente, alla parte precedentemente assistita che è ben consapevole che l'avvocato-testimone, come qualsiasi comune cittadino, è obbligato a dire la verità; dall'altro le dichiarazioni oggetto della testimonianza, almeno una parte di esse, quelle particolarmente rilevanti secondo l'istante, sarebbero state riferite direttamente dalla persona offesa del processo penale (convenuto nel precedente giudizio civile) all'avvocato di controparte citato come testimone.

Quest'ultima circostanza, in particolare, impone una riflessione, tenuto conto che le circostanze su cui verte la testimonianza non sono riconducibili al rapporto professionale tra cliente e assistito, certamente coperto e tutelato dal segreto professionale ex art 28 cdf, ma tra avvocato e controparte (non dal suo difensore) che, peraltro, impone il rispetto dell'art 41 c.d.f.

Si consideri che la ratio di cui all'art.51 cdf (ex art 58) è stata più volte esplicitata dal CNF *“L'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 cdf) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo*

*pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale”.*  
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172.

Pertanto, il C.N.F., nell'interpretare la ratio della norma, individua due requisiti essenziali: circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.

Quindi, un'interpretazione basata sulla ratio della norma ha come conseguenza l'operatività del divieto di testimoniare su tutte le circostanze coperte dal segreto professionale ex art. 28 c.d.f. che presuppone un rapporto fiduciario tra cliente/ assistito e avvocato.

Pertanto, la dizione di cui all'art 51 “*su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti*” dovrebbe essere interpretata tenendo anche conto della ratio dell'art.51, così come anche evidenziata dalla massima citata del CNF.

Peraltro, il rapporto tra avvocato e controparte, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una proposta transattiva, non rientra nella tutela di cui all'art. 48 c.d.f. in quanto la norma espressamente si riferisce a corrispondenza contenente proposte transattive tra colleghi (che come specificato dal Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 61 “Tale divieto deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi (anche orale, telefonica o telematica) e non solo alla corrispondenza scritta; deve ritenersi del tutto inderogabile quando il dialogo fra colleghi sia stato espressamente o implicitamente qualificato come riservato.”).

Infine in merito al secondo quesito, relativo alla possibilità dell'attuale difensore nel processo penale di proseguire nella sua difesa, si rimanda la citata sentenza del C.N.F. 130/11 “*Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi*”.

Pertanto, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la testimonianza, l'avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati e, qualora l'avvocato assuma la veste di testimone, nell'eventuale contrasto tra l'interesse della parte precedentemente assistita e l'obbligo di dire la verità dovrà, ovviamente prevalere, quest'ultimo.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) formulava la richiesta di parere deontologico che di seguito si trascrive:<<...  
*Se è vero che la Legge n. 247/2012 sulla assicurazione professionale obbligatoria può operare soltanto se terzi chiedono ad un Avvocato di occuparsi dei loro interessi, mi sembra sia anche vero che la circostanza esclude dalla predetta legge l'ipotesi prevista dall'art. 86 cpc. Ne consegue che, alla stessa conclusione, deve pervenirsi per quell'Avvocato, pensionato ed avanti negli anni, che mantiene la sua iscrizione all'Albo per vedersi definire procedure regolate dall'art. 86 cpc e già promosse per svariati motivi e che per la conduzione del proprio studio, non si avvale della collaborazione di dipendenti. Sul punto si rimane in attesa di un cortese, sollecito parere da parte di codesto spett/le Consiglio per poter decidere sulla propria posizione avendo la società ArgoGlobal con la quale il richiedente è assicurato, dato disdetta della polizza stipulata per “una mutata strategia dei rischi ...>>.*

#### **Il Consiglio**

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici  
Osserva

Al fine di rispondere compiutamente al quesito posta, appare opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.

L'art. 12 della Legge n. 247/2012 così recita:

<<... 1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di

denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale 16.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF ...>> (cfr. art. ult. rich.).

L'art. 86 cpc prevede che: <<... La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ...>>.

Il quesito posto sembra chiedere un parere in ordine alla necessità o meno, della polizza assicurativa professionale anche laddove l'Avvocato eserciti il proprio ministero solamente in contenziosi attinenti a questioni personali (ai sensi dell'art. 86 c.p.c.), senza mai assumere alcuna difesa per soggetti terzi.

Appare opportuno prendere le mosse dal concetto di responsabilità civile.

Quando si parla di responsabilità civile si intende un comportamento che viola le norme del diritto privato, ossia di quel ramo del diritto che regola i rapporti tra cittadini. L'art. 1917 del codice civile obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato <<... di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto ...>>.

La disciplina codicistica, dunque, lascia presupporre la presenza di almeno tre soggetti: l'assicurato, l'assicurazione ed il terzo; presuppone, inoltre, l'avvenimento di un fatto dell'assicurato produttivo di un danno al terzo al verificarsi del quale, l'assicurazione ha l'obbligo di tenere indenne il proprio assicurato.

La stessa normativa di cui all'art. 12 della Legge n. 247/2012, sembrerebbe dare per implicito un rapporto bilaterale tra l'Avvocato ed il Cliente prevedendo l'obbligo di comunicazione degli estremi della polizza professionale.

In linea puramente astratta e teorica perciò potrebbe ritenersi che l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria sussista solamente nell'ipotesi di esercizio del ministero difensivo in favore di terzi e non già qualora il legale difenda se stesso. D'altronde, il contratto di assicurazione per responsabilità professionale non avrebbe alcun oggetto nella ipotesi da ultimo indicata ossia quella della difesa di se stesso, non potendo sussistere alcuna responsabilità, giuridicamente rilevante, nei confronti di se stesso.

Tuttavia, oltre all'obbligo normativo imposto dalla legge di riforma professionale n. 247 del 2012 che impone in via generalizzata l'onere assicurativo e non distingue l'ipotesi della difesa a terzi ovvero a se medesimo da parte dell'avvocato, occorre evidenziare la disciplina ulteriore dettata dal D.M. n. 47/2016 (attuativo dell'art. 21, comma 1, L. 247/2012) ha previsto cinque requisiti per comprovare l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ponendo a carico degli Ordini territoriali un obbligo di verifica periodica con cadenza triennale. Ebbene è noto che i cinque requisiti sono i seguenti:

- l'Avvocato deve essere titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- deve possedere dei locali ed almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;



- deve trattare almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al Consiglio dell'Ordine;
- deve assolvere all'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
- deve avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Per le argomentazioni sovra esposte

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed alle norme sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico tendente a conoscere se negli scritti dell'atto del collega di controparte, contenenti espressioni sconvenienti, siano ravvisabili gli estremi dell'illecito disciplinare di cui all'art. 52 C.D.F.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

La struttura degli studi Deontologici non può esprimere opinioni e/o rilasciare pareri su fatti specifici e circostanziati in ordine alla eventuale rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio di disciplina e, pertanto, l'emissione di tali pareri preventivi potrebbe costituire anticipazione di un giudizio, peraltro non di competenza del Consiglio dell'Ordine.

In merito, comunque, all'art. 52 C.D.F. richiamato nella richiesta, si ricorda come il professionista, nell'ambito della propria attività, possa ed anzi debba esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito. Se è vero, infatti, che l'avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, altrettanto vero è che tale difesa non può, però, mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, evitando, perciò, di usare espressioni offensive e/o sconvenienti, perché non consone al decoro che l'incarico di cui è investito il difensore comporta, nonché lesive del prestigio e del decoro dell'intera classe forense. Pur dovendo lasciare a spazio alle esigenze ed alla dialettica processuale, lo scritto del professionista deve essere anche governato dal buon senso e dall'etica professionale che pongono dei limiti alle sue esternazioni, *“limiti che devono individuarsi nella intangibilità della persona del contraddittore; nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, allora si impone rigore, per elementare esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale”* (CNF 13.7.2009 n. 77). Va, inoltre, rammentato, al proposito, che la norma deontologica, con riferimento all'uso di frasi “sconvenienti o offensive”, richiama, senza esserne condizionata, quanto disposto dall'art. 89 del c.p.c. e dall'art. 598 del c.p., che regolamentano e sanzionano, appunto, l'uso, da parte dei difensori, di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti presentati davanti al giudice, prevedendo una sorta di scriminante, però, per le sole espressioni offensive, allorché riguardino l'oggetto della causa. *“Non v'è dubbio che il profilo deontologico della questione deve avere una portata più ampia, rispetto alle norme codicistiche. Infatti, a fronte di una analitica valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale, in ordine al carattere offensivo o meno della frase usata dall'avvocato in scritti difensivi ed il suo effettivo rapporto con l'oggetto della causa, il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare il pieno riesame della frase usata, sotto il profilo deontologico, tenendo conto anche della condotta dell'incolpato nel suo complesso e della potenzialità offensiva*

*del comportamento in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense*". (CNF 11.11.2009 n. 99). Inoltre, è buona cosa non estrapolare le frasi censurate decontestualizzandole dall'intero atto, dovendosi sempre vedere quale è il fine complessivo dello stesso in rapporto al contenuto delle avverse difese, al fine di valutare se la volontà del professionista era quella di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale della controparte, o di limitarsi alla contestazione oggettiva e decisa di avverse argomentazioni e/o fatti; tutto ciò assume rilievo, in quanto occorre sempre avere chiara contezza dell'eventuale *animus iniuriandi* che integra l'elemento soggettivo dell'illecito e che deve senz'altro sussistere per rendere il comportamento obiettivamente perseguibile (in tal senso CNF 13.12.2010 n. 215).

Ritiene

che l'istante, nei principi e nei riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere premettendo quanto segue: a) nel 2017 le si rivolgevano due donne che, riferitole di essere una coppia e di avere avuto un figlio accedendo alla Procreazione Medicalmente Assistita, chiedevano all'istante una consulenza affinché individuasse gli strumenti migliori per tutelare il rapporto affettivo esistente tra il minore e la madre non biologica di quest'ultimo che, tuttavia, sin dal concepimento ne era la madre intenzionale; b) nel 2018 l'istante predisponendo una "*dichiarazione di riconoscimento di figlio*" a nome della madre intenzionale alla quale la madre biologica aderiva unicamente per manifestare e prestare il proprio consenso al riconoscimento; inoltre, entrambe le donne sottoscrivevano congiuntamente una delega a essa istante per sollecitare la definizione del procedimento che avrebbe tratto origine dalla presentazione della richiesta di riconoscimento che, tuttavia, veniva rigettata dal Comune di Roma; c) nel marzo 2019 entrambe le donne si rivolgevano nuovamente all'istante che, in ragione di procura speciale rilasciata dalla madre intenzionale del minore, depositava in nome e nell'interesse della stessa un ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma ex art. 44 lett. d) Legge 184/1983 con cui la ricorrente domandava l'adozione del minore allegando il consenso prestato dalla madre biologica, espresso in un documento che l'istante aveva avuto cura di predisporre e inviare a quest'ultima che glielo aveva restituito sottoscritto); d) nel corso del procedimento la madre biologica ribadiva personalmente in udienza il consenso già prestato; e) dopo che il procedimento era giunto in camera di consiglio, la madre biologica del minore depositava un'istanza urgente scritta di proprio pugno e personalmente depositata con cui revocava il consenso all'adozione del minore da parte della ricorrente (deducendo, altresì, talune circostanze ad avviso di quest'ultima non veritiere).

In virtù di quanto sopra, l'istante - specificato di aver ricevuto nel suddetto procedimento procura dalla sola madre non biologica ma anche che "*nelle more del procedimento e prima dello stesso*" aveva avuto "*rapporti e scambi informativi con entrambe le coniughe nel corso e nello svolgimento del mandato*" - chiede se possa o meno continuare ad assistere la madre non biologica del minore "*in ragione della procura alle liti conferitale nel marzo 2019 nell'ambito di un procedimento di natura non contenziosa in questa nuova fase del procedimento di natura evidentemente contenziosa, in cui la controparte è la coniuge e la controversia è di natura familiare e ha ad oggetto un minore*" ovvero se la prosecuzione del mandato costituirebbe violazione dell'articolo 68 del Codice Deontologico Forense o di altre norme dello stesso, rendendo auspicabile una rinuncia al mandato professionale.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici.

osserva

Nonostante dalla richiesta di parere si tragga che non si tratti di assumere un nuovo incarico in una successiva controversia, ma di continuare o meno a prestare assistenza in favore di una parte, l'art. 68, C.d.f., rubricato "*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*", pare correttamente richiamato dall'istante.

Tale articolo introduce specifiche disposizioni inerenti il comportamento dell'avvocato che si occupi di controversie di natura familiare stabilendo, al quarto comma, che *“L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”* e, al quinto comma, che *“L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa”*.

La *ratio* delle previsioni in esame – che si aggiungono a quelle disciplinate nei tre commi precedenti che prevedono due limiti non concorrenti all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, uno di natura temporale (che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale) e l'altro di natura oggettiva (che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato *“in precedenza”*), fermo restando in ogni caso il divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (C.N.F. 27.7.2020, n. 146; 21.6.2018, n. 66; 24.4.2018, n. 38; 6.11.2017, n. 153) - è quella di connotare con severità assoluta, sotto il profilo deontologico, l'operato degli avvocati che si siano occupati di controversie familiari avendo prestato assistenza a coniugi o a persone tra loro conviventi o anche in favore di soggetti minori d'età.

Sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione delle norme, rispetto alla versione previgente che menzionava soltanto i *“coniugi”*, si è ampliato fino a ricomprendere i *“conviventi”* (di talché anche sotto il profilo deontologico i rapporti derivanti dalla convivenza sono parificati a quelli che traggono origine dal matrimonio) e i *“minori d'età”*.

In ogni caso entrambe le previsioni muovono da un presupposto essenziale: ossia l'assunzione di un incarico contro una parte già assistita, configurabile non solo nelle ipotesi in cui vi sia stato espletamento di attività defensionale o anche di rappresentanza, ma anche in quelle in cui l'attività prestata sia sussumibile nella più ampia definizione di assistenza (C.N.F. 17 febbraio 2016, n. 10; 16 aprile 2014, n. 63. C.N.F. 28.10.2019, n. 125).

In tali fattispecie la preclusione per l'avvocato (che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari di prestare successivamente assistenza in favore di uno soltanto di essi ovvero che abbia assistito il minore in controversie familiari di prestare assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura) si configura assoluta. Rappresenta infatti una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza (C.N.F. 28.10.2019, n. 125).

Inoltre, il divieto per l'avvocato non incontra il limite di carattere temporale dei due anni dalla cessazione del rapporto professionale. Come si desume, infatti, dall'utilizzazione dell'avverbio *“sempre”* in entrambi i commi quarto e quinto in esame, all'avvocato non è consentito prestare attività professionale contro una parte già assistita anche laddove sia trascorso un lasso di tempo superiore al biennio dalla cessazione del precedente incarico.

ritiene

che l'istante, stante l'impossibilità di rilasciare pareri preventivi su casi specifici, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.40) pareri su note di onorari.